



## COMUNE DI VERNASCA

Provincia di Piacenza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. **1** DEL **17/03/2012**

**OGGETTO: Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2012.**

L'anno **duemiladodici**, addì **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **10,30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione, il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1 - MOLINARI Gian Luigi	SINDACO	SI
2 - SESENNA Roberto	CONSIGLIERE	SI
3 - BERELLI Pietro	CONSIGLIERE	SI
4 - BOIARDI Giovanni	CONSIGLIERE	SI
5 - TORRI Lara	CONSIGLIERE	SI
6 - COMINI Mara	CONSIGLIERE	SI
7 - MARIANI Marco	CONSIGLIERE	SI
8 - MOLINARI Michela	CONSIGLIERE	SI
9 - ILLICA MAGRINI Paolo	CONSIGLIERE	SI
10- BATTAGLIA Roberto	CONSIGLIERE	SI
11- BONETTI ROMANO	CONSIGLIERE	SI
12 – ILLICA MAGNANI Paolo	CONSIGLIERE	NO
13 – DATTARO Franco	CONSIGLIERE	NO

Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Molinari Gian Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa l'assessore esterno Croci Gabriele

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che il D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Legisl 30/12/1992 n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa individuando altresì la base imponibile dell'imposta:

### **RICHIAMATI:**

- Il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0.76 per cento, che i consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0.3 punti percentuali;
- Il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0.4 per cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0.2 punti percentuali;
- Il comma 8 che riduce allo 0.2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 conv. in legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0.1 per cento la suddetta aliquota.
- Il comma 9 che da facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0.4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- Il comma 10 che stabilisce la detrazione per l'abitazione principale e da facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l'impossibilità, in caso di elevazione a compensazione totale, di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

### **DATO ATTO:**

- Che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base;
- Che il fondo sperimentale di riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, verrà ridotto in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni in relazione alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell'IMU;

### **RITENUTO:**

1. di determinare le aliquote per l'anno 2012, tenendo conto degli equilibri di bilancio;
2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal decreto anche se modificate in sede di conversione
3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011.
4. di avvalersi della facoltà (prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011) di aumentare l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento sino a 1 punti percentuale l'aliquota di Base;
5. di avvalersi della facoltà (prevista dal comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011) di aumentare sino a 0,5 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
6. di avvalersi della facoltà (prevista dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011) di diminuire allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

7. di avvalersi della facoltà (prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011) di aumentare l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento sino a 3 punti percentuale per le unità immobiliari e le relative pertinenze classificate nel Gruppo catastale D/1 – Opifici.

UDITA la seguente discussione intervenuta sull'argomento:

- il consigliere Battaglia esprime contrarietà sulla proposta di aumento delle tariffe base perché i cittadini per mantenere la casa a Vernasca devono anche affrontare le spese relative al pendolarismo.
- il Sindaco precisa che l'IMU andrà progressivamente a sostituire tutti i trasferimenti statali e che l'Amministrazione ha preferito intervenire con un sistema diversificato di detrazioni.
- il consigliere Battaglia evidenzia che a fronte degli aumenti proposti dovevano corrispondere anche dei sacrifici a livello di bilancio.

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18:8:2000 n. 267:

- dal Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Battaglia – Bonetti) espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

1) DI STABILIRE le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, nelle misure esposte nella seguente tabella:

<b>OGGETTO</b>	
Aliquota di base	0.86 (zerovirgolaottantasei) per cento
Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza	0.45 (zerovirgolaquarantacinque) per cento
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n. 133	0.1 (zerovirgolauno) per cento
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati	0.86(zerovirgolaottantasei) per cento
Aliquota per le unità immobiliari e le relative pertinenze classificate nel Gruppo Catastale D/1 (opifici)	10,60 (diecivirgolasessanta) per cento

senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberà sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dal comma 15 del D.L. 201/2011